



Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 86 del 22/10/2020

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID19 - Individuazione aree da interdire al pubblico dopo le ore 21:00 (art. 1, comma 1, lett.a del D.P.C.M. 18 ottobre 2020)

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID19);

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19"*;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19"*

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia, n. di Reg. 374 del 3 ottobre 2020 avente ad oggetto *"Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19"*;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020 n. 35"*, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19"* e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n.74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni,*

dalla Legge 25 maggio 2020, n.35, recante, in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera a), che modifica il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 introducendo il comma 2 bis, per il quale *"Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le ore 21:00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private"*;

RICHIAMATO l'articolo 11 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, per il quale *"Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente Decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale, delle Forze di Polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata"*;

CONSIDERATO che alla luce delle nuove disposizioni, il Prefetto, con nota del 20 ottobre 2020, prot. n. 1500/12.B.1/Area I, ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica il giorno 22 ottobre 2020 in videoconferenza per una valutazione sui provvedimenti da adottare in relazione al D.P.C.M. del 18/10/2020 ed alle misure di contenimento di contagio da COVID19, sulla base delle indicazioni sanitarie, criteri omogenei e modalità di controllo;

CONSIDERATO inoltre che nella ridetta riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi in data 22 ottobre 2020, il Direttore Generale della ASL-FG ha rappresentato, in ordine al trend di diffusione del virus nell'ambito territoriale di competenza, un significativo aumento settimanale di casi ed un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente;

CONSIDERATO che:

- sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi, che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, con particolare riguardo alla fascia oraria successiva alle ore 21:00 e fino alle ore 02:00;
- i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del COVID19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale di Foggia, hanno evidenziato profili di criticità nel garantire il rispetto delle attuali prescrizioni, a causa delle condizioni di forte aggregazione - *movida* - nelle ore serali e notturne;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, ulteriori misure in grado di contrastare più efficacemente la diffusione del COVID19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

PRESO ATTO degli esiti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 22.10.2020, nel corso del quale si sono condivisi gli obiettivi nonché le ragioni e le motivazioni da cui origina l'esigenza di adottare il presente provvedimento;

PRESO ATTO che dall'analisi condivisa dei dati finora raccolti, sia dall'Autorità di P.S. che dalla Polizia Locale, nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto oltre alle predette violazioni anche le segnalazioni pervenute da cittadini, sono state individuate le aree (strade, piazze ecc.) per le quali occorre, al momento, e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della

situazione emergenziale, intervenire ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 18 ottobre 2020;

VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 così come integrato dal successivo D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, nonché di favorire un'efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti COVID19;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO, in particolare, il comma 4 del succitato art.54 del Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e **fino al 13 novembre 2020** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, convertito in Legge n.35/2020, **il divieto di stazionamento per le persone, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21:00 e fino alle ore 02:00 del giorno successivo**, nelle sotto indicate zone della città:

- Via Dante, Largo degli Scopari;
- Via Duomo;
- Piazza Del Lago;
- Piazza Pericle Felici;
- Piazza De Sanctis
- Piazza Mercato;
- Piazza Martiri Triestini;
- Piazza Cesare Battisti,
- Via Oberdan;
- Piazza Padre Pio
- Piazza De Gasperi.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia; la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
- Prefetto della Provincia di Foggia;
- Questore di Foggia;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Regione Puglia;
- Provincia di Foggia;
- Servizio integrato attività Economiche del Comune di Foggia.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO

Franco Landella